

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1177

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANEDDA, SELVA, COLA, STERPA, LISI**

Modifiche alla disciplina relativa al reato di diffamazione

*Presentata il 4 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ritardi e le lungaggini dei procedimenti penali, a tutti ben noti, ledono in modo particolare le vittime dei reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione. È di sommo interesse per il diffamato ottenere o l'immediata smentita o l'accertamento della falsità del fatto a lui attribuito. Né il giudizio penale, né il giudizio civile ottengono tale risultato. Una decisione che perviene a distanza di anni non ripara il pregiudizio; anzi, talvolta, rievocando fatti dimenticati, aggrava il danno.

D'altra parte la stessa decisione, che pur provvede, sia in sede civile che in sede penale, al risarcimento pecuniario, non vale a sanare il pregiudizio arrecato con la diffusione del fatto o dell'affermazione diffamatoria e, in taluni casi, essendo la determinazione rimessa ad una valutazione del tutto discrezionale del giudice, si

trasforma in una sanzione ingiusta ed induce a ritenere (e ad affermare) che la querela o la controversia civile siano state promosse a soli fini speculativi.

È, quindi, interesse della parte offesa ottenere immediatamente la completa smentita del fatto o dell'apprezzamento diffamatorio attribuitogli e, per contro, all'offensore deve essere lasciata la possibilità della smentita.

La rigida disciplina attualmente esistente espone il giornalista — talvolta in buona fede — ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione, con la libertà di critica e con il diritto di cronaca.

La presente proposta di legge rinnova completamente il delitto di diffamazione a mezzo della stampa, proponendolo come figura nuova ed autonoma di reato ed indicando, nell'interesse della persona offesa e nell'interesse del giornalista, le

cause di non punibilità atte a riparare immediatamente la lesione alla reputazione.

Per chiarezza di lettura ripropone integralmente le norme esistenti con la soppressione di alcune parti o nella loro nuova completa scrittura.

Dell'articolo 595 del codice penale si sopprime l'attuale terzo comma, che tratta della diffamazione a mezzo della stampa e si istituisce, con l'articolo 596-*bis* (interamente riformulato), la nuova figura di reato.

L'articolo 596 è modificato nella parte riguardante la prova liberatoria, la cui ammissibilità è stata estesa al delitto di diffamazione a mezzo della stampa ed a tutti i casi nei quali la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, senza i limiti posti dalla norma attualmente in vigore.

L'articolo 596-*bis* è modificato integralmente. Rende esplicito, in coerenza con l'indiscusso orientamento giurisprudenziale, che il delitto si commette con tutti i mezzi moderni, idonei alla diffusione delle notizie, rivolti ad un numero indeterminato di persone. Quindi non soltanto la radio o la televisione, ma anche gli strumenti telematici che, per definizione, sono o possono essere visti o letti da chiunque. Il reato sussiste, proprio per la possibilità astratta dell'accesso, anche se commesso con comunicazioni via INTERNET o tramite « e-mail ».

La stessa, a tutela del giornalista, indica diverse cause di non punibilità, che ovviamente trovano riscontro anche nella valutazione dell'illecito civile ai fini del danno.

Innanzitutto la smentita, radicale, chiara e spontanea da parte del giornalista

o del responsabile del giornale, del periodico o della trasmissione. Smentita che deve intervenire nell'immediatezza: ossia entro due giorni dalla diffusione della notizia. Inoltre la pubblicazione immediata, integrale, con lo stesso rilievo tipografico e di diffusione, della smentita o della rettifica richiesta dalla persona che si sia ritenuta offesa.

È parso altresì necessario riconoscere concretamente il diritto di cronaca. Non soltanto attraverso la possibilità di dimostrare che il fatto od il comportamento attribuito sono veri, ma anche attraverso la chiara indicazione della fonte, autorevole e riconosciuta, dalla quale la notizia è stata ricavata. Ovviamente rimarrà ferma la responsabilità civile e penale di chi la notizia ha diffuso.

È stata inoltre attribuita alle parti, sia alla persona offesa, sia all'offensore, la possibilità di ricorrere al giurì d'onore, previsto dalla normativa vigente.

La configurazione della diffamazione a mezzo della stampa come nuova ipotesi di reato ha reso necessario ripetere la norma sulla perseguibilità a querela e regolare con norma transitoria i giudizi in corso.

La proposta di legge sostituisce l'articolo 57 del codice penale, prevedendo la responsabilità penale del direttore del giornale o della trasmissione qualora l'autore sia ignoto e sopprime il delitto colposo di omesso controllo da parte dello stesso direttore.

È parso infine necessario (proprio per le considerazioni sulla necessità di un giudizio immediato) ridurre i termini della prescrizione del risarcimento del danno e chiarire che le cause di non punibilità elidono anche il diritto al risarcimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 595. — (*Diffamazione*). — Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni ».

## ART. 2.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596. — (*Esclusione della prova liberatoria*). — Il colpevole dei delitti previsti dagli articoli 594 e 595 non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata, dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile ».

## ART. 3.

1. L'articolo 596-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596-*bis*. — (*Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*). — Chiunque con il mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società o di una associazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.

L'autore della offesa non è punibile:

1) se entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblicata diffonde con la stessa evidenza tipografica e di diffusione una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o del commento offensivo;

2) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;

3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia appresa direttamente o ricavata da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate;

4) se la persona offesa dal reato o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 e al terzo comma dell'articolo 597 ».

ART. 4.

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Reati commessi con il mezzo della stampa ed altri mezzi di diffusione*). — Fuori dalla ipotesi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della trasmissione sono penalmente responsabili dei delitti connessi con il mezzo della stampa e con altri mezzi di diffusione se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile ».

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 58-*bis* del codice penale è abrogato.

ART. 6.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il seguente:

« Per il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione con il mezzo della stampa il diritto si prescrive in un anno ».

2. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, le parole: « nei termini indicati dai primi due commi » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini indicati dai commi primo, secondo e terzo ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2044-*bis*. — (*Responsabilità nei casi di diffamazione*). — Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dal quarto

comma dell'articolo 596 e dal secondo comma dell'articolo 596-*bis* del codice penale ».

ART. 8.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad esclusione di quella di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima. I termini di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 596-*bis* del codice penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0011290\*